



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Dipendente (matricola 20374) ,a tempo indeterminato ,concessione congedo retribuito ai sensi dell'art. 42 , comma 5 ,del Dlgs n. 151/2001.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che con istanza assunta al prot. n.0006681 del 12.01.2021, il dipendente (matricola 20374), a tempo indeterminato di questa Azienda, ha chiesto di usufruire di un periodo di congedo retribuito di n. 61 giorni a decorrere dal 01.03.2021 al 30.04.2021 compreso, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 , per prestare assistenza al congiunto convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;

ATTESO che:

- l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011, prevede che i dipendenti possono richiedere, per assistenza a familiari con handicap grave, un periodo di congedo continuativo o frazionato che non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
- a norma del predetto art. 42, comma 5ter, *“durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo è coperto da contribuzione figurativa...”*;
- a norma del predetto art. 42, comma 5quiquies, *“il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”*;

PRECISATO che nelle ipotesi di frazionamento dei periodi di congedo, tra un periodo e l'altro, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro; in merito la Circolare DPF n. 1/2012 precisa che *“due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi ed i sabato (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi”*;

VISTO il verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap – Legge del 5 febbraio del 1992 n. 104 – acquisito agli atti d'ufficio, che attesta che ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92, per il congiunto del dipendente (matricola _20374), non rivedibile , di cui usufruisce dei benefici di cui alla predetta legge (Det.606 del 2019);

ATTESO che la concessione del beneficio di che trattasi è condizionata a un ordine di priorità che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi;

VISTA, pertanto, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, acquisita agli atti, rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il dipendente ha dichiarato, per gli effetti di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 18 luglio, n. 119, che:

- il soggetto con handicap non presta attività lavorativa;
- il coniuge del soggetto con handicap è deceduto;
- che i genitori del soggetto con handicap, risultano entrambi deceduti;
- l'istante è residente con il soggetto affetto da handicap ;
- lo stesso non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;
- nessun familiare, per il congiunto in questione, fra quelli aventi diritto, ha mai fruito, anche in maniera frazionata, al medesimo titolo, di congedi straordinari retribuiti;

VERIFICATO che dalla documentazione agli atti, il dipendente ha usufruito, secondo le prerogative della succitata normativa, di analoghi periodi di congedo retribuito per il congiunto in argomento per un totale complessivo di 90 gg., sulla durata massima concedibile di 730gg. (pari a due anni);

RITENUTO di poter accogliere l'istanza del dipendente e concedere allo stesso un periodo di congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 di n. 61 giorni a decorrere dal 01.03.2021 al 30.04.2021 compreso, che sommati ai precedenti giorni fruiti fanno un totale di n. 151 giorni, sulla durata massima concedibile di 730gg. (pari a due anni);

ACQUISITI e conservati agli atti d'ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di accogliere l'istanza del dipendente (matricola 20374), inviata in data 12.01.2021, e concedere allo stesso il periodo di congedo retribuito di n. 61 giorni a decorrere dal 01.03.2021 al 30.04.2021 compreso, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, per prestare assistenza al congiunto convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, commi 3, della Legge 104/92, dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap – Legge del 5 febbraio del 1992 n. 104;
2. di dare atto che, per effetto del presente provvedimento il dipendente fruirà di n. 61 gg. di congedo a decorrere dal 01.03.2021 al 30.04.2021 compreso, che sommati ai precedenti giorni fruiti fanno un totale di n. 151 giorni, sulla durata massima concedibile di 730gg. (pari a due anni), così come sancito dal comma 5bis, art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 e confermato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119;

3. di precisare che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, giusto art. 42, comma 5 quinquies del D.Lgs. n. 151/2001;
4. di precisare, inoltre, che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa fino al tetto massimo stabilito dalla legge e aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; l'indennità (€ **39.368,37**) e la contribuzione figurativa (€ **9.369,63**) spettano fino a un importo complessivo massimo di € **48.738,00** annui per il congedo di durata annuale, giusta Circolare INPS n. **10** del 29.01.2021;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Direttore Medico del P.O. San Pio da Pietrelcina, al Dirigente Responsabile della struttura di appartenenza e al diretto interessato con l'obbligo dello stesso di comunicare, tempestivamente, a quest'Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.